

Art. 12

Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo

Sostituzione dell'art. 26 CCPL 29.11.2004 come da ultimo modificato dall'art. 3 dell'Accordo sull'utilizzo delle ore di recupero del 28.09.2010, sostituito dall'art. 13 dell'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, sostituito dall'art. 3 dell'Accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013 a decorrere dall'a.s. 2013/2014, sostituito dall'art. 2 dell'Accordo modificativo del vigente CCPL dd. 24.07.2014 a decorrere dall'1.9.2014)

1. L'art. 26 del CCPL 29.11.2004 e successive modifiche è così sostituito:

Art. 26

Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

[Handwritten signatures and initials]

- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati tenendo conto in particolare degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da non gravare eccessivamente sul monte ore complessivo definito dal comma 4. Nel caso di saturazione di tale monte ore, possono essere compensate fino a 10 ore aggiuntive con le risorse del Fondo unico dell'istruzione scolastica;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Le riunioni per le attività del presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione della relativa durata. Per le stesse è assicurata la preliminare messa a disposizione del materiale documentativo. Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.

4. Le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono rese nell'ambito di un unico monte ore di ammontare fino a 80 ore annue.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- 6. Nella funzione docente rientrano le attività di potenziamento formativo, nell'ammontare di 40 ore annue. Le stesse sono così destinate:
 - a supplenze per assenze brevi dei docenti e ad attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell'istruzione scolastica;
 - ad attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto;
 - alla realizzazione del progetto d'istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività.

7. L'utilizzo delle attività di potenziamento formativo di cui al comma 6 si articola come di seguito:

- a. l'equivalente orario di almeno 15 unità di lezione da destinare a supplenze per assenze brevi dei docenti. Le supplenze possono essere determinate in un tal caso l'equivalente orario non sussistono esigenze di sostituzione; in alunni tra quelle di cui alla lett. c.);
- b. almeno 10 ore da destinare ad attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto;
- c. il rimanente orario da destinare ad attività con gli alunni volte ad assicurare il successo scolastico, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, potenziare l'orientamento scolastico e l'integrazione nonché ad attività per la realizzazione del progetto d'istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività. Rientrano nelle attività con gli alunni, per essere programmate ed utilizzate con priorità nell'ambito di quelle indicate nella presente lett. c., le attività di accompagnamento degli studenti in attività scolastiche e parascolastiche, la sorveglianza alunni, la sorveglianza mensa nelle istituzioni secondarie di primo

[Handwritten signatures and initials]

Art. 23
Periodo di prova del personale a tempo determinato
(Suppressione art. 23 dell'accordo modificativo del vigente CCPL dd. 13.05.2013 e
introduzione nuova disposizione)

1. Dopo l'art. 40 del CCPL del CCPL 29.11.2004, è introdotto il seguente articolo:

Art. 40 bis
Periodo di prova del personale a tempo determinato

1. Qualora l'assunzione a tempo determinato abbia durata originaria superiore a 6 mesi il docente è soggetto ad un periodo di prova di 90 giorni di effettiva presenza in servizio, da prestarsi una volta sola per assunzioni relative alla medesima classe di concorso, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il recesso è comunicato a mezzo posta elettronica ed è confermato con lettera raccomandata. Durante il periodo di prova il docente può essere affiancato da un docente tutor.
2. Il superamento del periodo di prova di cui al comma 1, attestato dal parere positivo del dirigente scolastico, è valido in relazione alle successive assunzioni a tempo determinato per la medesima classe di concorso da parte dell'Amministrazione e/o delle Istituzioni scolastiche.
2. Il parere negativo motivato del dirigente scolastico sul periodo di prova è trasmesso all'Amministrazione e costituisce valido motivo di recesso dal contratto da parte giorno di effettiva presenza in servizio a mezzo posta elettronica ed è confermato con lettera raccomandata. Nel caso di recesso del datore di lavoro, inoltre, nessun nuovo rapporto a tempo determinato per la medesima classe di concorso può essere instaurato tra il docente e l'Amministrazione e/o le Istituzioni scolastiche per un periodo di 2 anni. Sono fatti salvi gli effetti del licenziamento disciplinare inflitto in periodo di prova, che è soggetto alla disciplina definita dall'art. 4, comma 13, dell'Allegato G/2018 al presente accordo.
4. L'art. 23 dell'Accordo modificativo del vigente CCPL di data 13.05.2013 è soppresso.

grado, la vigilanza alunni trasportati, gli interventi di approfondimento o di arricchimento didattico con gli alunni, l'attività tutoriale nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni stranieri ed alle iniziative di sostegno alle situazioni di disagio e, comunque, le attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell'Istituzione scolastica.

8. Ai fini del presente articolo, per assenze brevi si intendono le assenze contenute nei 5 giorni per la scuola primaria e nei 15 giorni per la scuola secondaria. Le supplenze per assenze brevi dei docenti sono richieste dal dirigente scolastico e, di norma, sono precedute da avviso avuto riguardo alla presenza del docente nel plesso scolastico, fatte salve le necessità/urgenze legate al funzionamento del servizio scolastico.

9. Le supplenze per assenze brevi potranno essere prestate, su base volontaria, su plessi e su sedi diversi da quello/quella di assegnazione tenendo conto della compatibilità dell'orario di lavoro e del criterio della facile raggiungibilità dei plessi in termini di distanza chilometrica. La valutazione della compatibilità dell'orario di lavoro è attuata dal dirigente scolastico; l'attività di supplenza è comprensiva del tempo di spostamento tra le sedi e ritorno, con riguardo alla eventuale minore durata del tragitto verso la residenza o abituale dimora nel caso di assenza di ulteriori obblighi di servizio nella giornata medesima. Al personale che presta supplenza per assenze brevi su plessi e su sedi diversi da quello/quella di assegnazione spetta il rimborso spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto con riferimento all'effettivo tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora.

10. Nei confronti del personale il cui orario contrattuale di lavoro sia inferiore all'orario pieno, le prestazioni dovute ai sensi dei commi 4 e 6 sono proporzionate all'orario di lavoro.

11. Per il personale a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche l'impegno orario derivante dai commi 4 e 6 è di due ore ogni sei giorni di supplenza, proporzionato nel caso di orario inferiore all'orario pieno, e secondo un programma che viene comunicato al docente, fermi restando gli obblighi di servizio di cui al comma 3.

12. Le attività disciplinate dal presente articolo sono obbligatorie."

4 - - -